

TI_GERICHTE 52.2018.268 vom 18. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.268

FR: TI_GERICHTE 52.2018.268 du 18 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.268 del 18 aprile 2018

Regeste

Annullamento della decisione d'irricevibilità del Governo che avrebbe dovuto invitare il ricorrente a completare la motivazione entro la scadenza del termine di ricorso

Erwägungen

E. 24

luglio 2017 e rimandi, 90.2010.25 del 17 giugno 2011; cfr. anche Merkli/ Aeschlimann / Herzog , op. cit., ad art. 32, n. 12 e ad art. 33, n. 12; Bovay, op. cit., pag. 552; Scolari , op. cit., n. 1240); che, nell'evenienza in cui le sia presentato un atto ricorsuale sprovvisto di motivazione prima della decorrenza del termine per il suo inoltro, l'autorità adita ha tuttavia l'obbligo di segnalare il difetto all'insorgente, offrendogli la possibilità di correggerlo entro la scadenza del suddetto termine, a condizione che rimanga ancora tempo sufficiente per procedere in tal senso, ovvero affinché l'autorità ritorni l'impugnativa al ricorrente e questi la completi e la inoltri nuovamente (cfr. Merkli/Aeschlimann / Herzog , op. cit., n. 1 e 13 ad art. 33; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 13 febbraio 1996, in: BVR 1997 pag. 45 consid. 2); che, in concreto, il gravame inoltrato dall'insorgente il 28 dicembre 2017 contro la decisione del 1° dicembre precedente della Sezione della circolazione difettava manifestamente della necessaria motivazione; che, essendo la decisione della Sezione della circolazione pervenuta al ricorrente al più presto il 2 dicembre 2017, il termine di 30 giorni per impugnarla (sancito dall'art. 68 cpv. 1 LPAm, tenuto conto anche delle ferie natalizie (art. 16 cpv. 1 lett. c LPAm), non sarebbe dunque giunto a scadenza prima del 17 gennaio 2018; che pertanto, quando il ricorso è pervenuto al Consiglio di Stato, mancavano ancora quasi 20 giorni alla decorrenza del suddetto termine; che, in tali circostanze, la precedente istanza non poteva dunque limitarsi a chiedere (come ha fatto con scritto del 3 gennaio 2018) la produzione della decisione impugnata (cfr. art. 70 cpv. 1 secondo periodo LPAm), ma avrebbe dovuto segnalare all'insorgente il difetto di motivazione e offrirgli la possibilità di emendare il suo esposto, richiamando la sua attenzione all'obbligo di ripresentarlo - debitamente motivato - entro la scadenza del termine d'impugnazione (cfr. Merkli/Aeschlimann / Herzog , op. cit., n. 13 e 15 ad art. 33); che, avendo invece dichiarato irricevibile il gravame per carenza di motivazione, l'Esecutivo cantonale è incorso in un evidente eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato; che le considerazioni di merito inserite a titolo del tutto abbondanziale dal Governo non permettono di sanare la violazione formale in cui è incorso; tanto più che si tratta di considerazioni del tutto scarse, il Consiglio di Stato essendosi in sostanza limitato ad enumerare le infrazioni rimproverate al ricorrente e ad accennare in modo del tutto generico al rispetto del principio della proporzionalità e del margine di apprezzamento di cui fruisce l'autorità dipartimentale, senza alcuna verifica della realizzazione dei reati e della commisurazione della sanzione; che, sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto

essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e rinvio degli atti all'Esecutivo cantonale affinché, dopo avere assegnato a RI 1 un congruo termine per completare la motivazione del suo ricorso, si pronunci nuovamente sul gravame (cfr. Merkli/Aeschlimann / Herzog , op. cit., n. 15 ad art. 33; BVR 1997 pag. 45 consid. 2); che, dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm); che, di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria - limitata all'esenzione dall'anticipo e dal pagamento delle spese giudiziarie - diviene priva di oggetto; che non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto . §. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 18 aprile 2018 (n. 1806) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi al Governo affinché, dopo avergli concesso un congruo termine per completarne la motivazione, si pronunci nuovamente sul ricorso del 28 dicembre 2017 di RI 1. 2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è priva di oggetto. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.